



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

3. Accostandosi la Solenita &c. Edictam pro Processionibus Sanctissimi
Eucharistiæ Sacramenti.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

ò preteſto, ſia mancia, regalo, offerta, ò altro anche volontariamente dati, non oſtante qualſiſia conſuetudine, uſo, ò pratica in contrario, quale dichiaro abuſo, riſervando à Noi la facoltà di aſſolvere quelle, che contraverranno, il che non faremo, ſe non ſeguita l'effettiva reſtituzione di quel, che han ricevuto. Volendo Sua Santità, che non le poſſano aſſolvere li Confeſſori Ordinarii, ò Extraordinarii, Secolari, ò Regolari in qualunque modo privilegiati.

Alli ſudetti Confeſſori, Deputati, Fattori, ed altri Miniſtri ſ'ingiunge ſotto pena della privazione de i loro Officii, ed altre pene, anche più gravi ad arbitrio noſtro, di non dover pigliare coſa alcuna, come ſopra, dalle Zitelle, che pigliano l'Abito, nè dalle Novizie, che profeſſano.

Di più, che all'Abbadefſe, ò Superiore quando ſono elette, non ſi dia il poſſeſſo de i loro Officii, ſe prima non giurano avanti di Noi, ò del noſtro Deputato di oſſervare, e di far oſſervare per quel che ſpetta, ò dipende da loro, quanto di ſopra ſi è ordinato circa le mancie, offerte, e regali in ordine alle Zitelle, e Novizie ſudette; E che ogni volta, che qualche Zitella dovrà prendere l'abito, ò che la Novizia dovrà profeſſare, prima, che ſi ſpediſca la licenza, debbia notificarfì alle medefime, quando ſi eſplora la loro volontà, ed alli Parenti da parte di N. S. l'ordine di non dare coſa alcuna, fuorchè la Dote, e le coſe ſudette permeſſe.

Finalmente è intenzione della Santità Sua, che le Zitelle da veſtirti vadino in quel giorno alla Chieſa con abito moſteſto, e ſenza gioje, ed altri abbellimenti, ò pompe, che impediſcono, e diſtraono dalla divozione, con che ſi deve ricevere il Sagro Abito Religioſo, e tanto queſte prima di pigliar l'abito, quanto le Novizie prima della profeſſione debbiano fare gli eſercizii ſpirituali ſecondo gli ordini emanati dalla ſa. me. d'Innocenza XI.

Intende anche eſpreſſamente la Santità di N. S. che ſicome la ſudetta Coſtituzione Apoſtolica, ed i noſtri paſſati Editti, coſì la diſpoſizione del preſente ſia univerſale à tutti i Monafteri di queſta Alma Città, compresi quelli, che hanno Protettori particolari di qualſivoglia grado, qualità, ò condizione, anche ſe fuſſero gli Eminentiffimi Signori Cardinali; ò vero, che n'habbiano la cura li Regolari, e che ſi debbia procedere da Noi all'eſecuzione delle pene in eſſo contenute, non ſolamente contro le Religioſe, che in qualunque modo traſgreſſiſero, mà contro li ſudetti Confeſſori, Deputati, Fattori, Sagreſtiani, ed altri Miniſtri Secolari, ò Regolari, ſe riceveſſero coſa alcuna dalle ſudette Zitelle, e Novizie riſpettivamente nell'occaſioni di ſopra eſpreſſe, e contro qualſiſia altra Perſona di qualſivoglia grado, e condizione, che concorreſſe alle dette ſpeſe, col dare, ò procurare impreſſito apparati, argenti, e ſuppellettili per le nominate funzioni, con facoltà di procedere tanto à pene pecunarie, come corporali à noſtro arbitrio ſecondo la gravità della traſgreſſione.

Volendo, che il preſente noſtro Editto notificato, che farà in ciaſchedun Monaftero obblighi tutte, non ſolo al preſente, ma in avvenire, come ſe fuſſe loro personalmente intimato, e per togliere ogn'abuſo, che poteſſe mai introdurſi in contrario, ordiniamo, che ſi tenga aſſiſſo, e ſi legga in Refettorio colla ſudetta Coſtituzione Apoſtolica, e con gli altri Editti ne i tempi aſſegnati, come ſi è eſpreſſo di ſopra.

Dato dalla noſtra ſolita Reſidenza queſto di 2. Marzo 1702.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggiò Segr.

Io Inſcritto Mandatario dell' Eminentiffimo Signor Cardinal Vicario hò portato li ſudetti Ordini alli Monafterii di Roma alli cinque di Marzo.

Santi Fabri

EDICTUM

Pro Proceſſionibus Sanctiſſimi Eucharistiæ Sacramenti.

Gasparo per la Miſericordia di Dio Veſcovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di Noſtro Signore Vicario Generale. & c.

Accoſtandoli la Solennità del Santiffimo Corpo di Chriſto Signor Noſtro Sagramentato e dovendoli celebrare ſecondo il ſolito ſagro Rito di S. Chieſa con la publica Proceſſione, che ſi farà nella Sagroſanta Baſilica Vaticana, e ne i giorni frà l'ottava ſi ſolennizzarà parimente con Proceſſioni in altre Chieſe; Per accreſcere maggiormente la venerazione (che non potrà eſſer mai tanto grande, quanto ſi dovrebbe) ad'un ſi Venerabile Miſtero; e per ovviare ad' ogni motivo di ſcandalo, e di diſturbo, la Santità di N. S. inerendo alla diſpoſizione del Sagro Concilio di Trento, il quale in queſta feſta ſecondo il coſtume di S. Chieſa, vuole, che ſi dimoſtri da i Fedeli una ſingolar venerazione al Santiffimo Sagramento, ci ha impoſto d'incaricare à tutte, e qualſivoglia Perſona dell'uno, e l'altro ſeſſo di qualunque ſtato, grado, e condizione, che l'accompagnare, ò aſſiſtere alle dette Proceſſioni, non ſi facci per vana curioſità, mà per rendere alla Maieſtà Divina li dovuti oſſequii; E però procureranno tutti colla decante compoſizione del corpo, e con una eſemplar divozione dimoſtrare nel detto accompagnamento, ò aſſiſtenza quella più ſpecial riverenza, ed umiliazione, che conviene, e ſi deve, e quando paſſa il Venerabili, ſi metteranno tutti ginocchioni, anche quelli, ò quelle, che ſi trovaranno ne i cocchi, carrozze, ò caſelli, che à queſto effetto dovranno calare per adorar Chriſto Sig. Noſtro Sagramentato, non dovendo ſimar azione poco decoroſa l'inclinariſi, e piegar le ginocchia in terra à Sua Divina Maieſtà, la quale di continuo è adorata da i Santi Angeli, ed' à cui le Teſte Coronate hanno per ſommo onore adorarla nel modo ſudetto; anzi chi farà altrimenti, ſarà notato di poca divozione, ed umiltà, mentre par, che ſegni d'abbatſarſi al Signore del tutto.

Di più ordiniamo, ed eſpreſſamente comandiamo, che nel giorno di queſta ſolennità, e per tutta l'ottava niuno ardiſca dar fuoco à Zaganelle, razzi, ò altri fuochi artificiaſi, ne meno ſparar archibugi, e mortaſetti, nè altre armi da fuoco, ſotto pena di ſcudi venticinque, ed altre à noſtro arbitrio. Volendo, che alle dette pene, quando non ſi poteſſe avere il Traſgreſſore, ſiano tenuti li Padroni delle botteghe, ò caſe, dove ſi accenderanno detti fuochi, ò ſi ſparerà.

Che ſotto l'iſteſſe pene niſſuno ardiſchi di andare, ò mandare con l'iſteſſe Proceſſioni Putti, ò altri, che rapreſentino Perſone, ò coſa alcuna, ſe non atta ad eccitare divozione, nè meno ſotto qualſivoglia preteſto rapreſentare, ò fare rapreſentazione alcuna per i luoghi, dove paſſeranno le dd. Proceſſioni, ſenza noſtra licenza, ò di Monſignor noſtro Vicegerente.

Di più ſi ordina, ed eſpreſſamente comanda, che le Proceſſioni, le quali ſi fanno dalle Compagnie Secolari, anche nelle Chieſe de Regolari, ſi facciano paſſare ſolo per le ſtrade più principali

Monasteriorum Abbatifſe iurandum præſentandum præſentandum obſervandum præſcripta regula.

Præſens Edictum in omnibus Monasteriis ſerveatur etiam ſub ſpeciali Proſectore conſtituitis.

III.

Seſſ. 13. cap. 5. de cultu. & veneracione SS. Sacramenti exhibenda.

Omnes utriusque ſexus tranſeunte Sanctiſſimo Sacramento, è curribus deſcendant, & genua flexis à terra illud humiliter adorent.

non

non sosperte di scandalo, con giro moderato da prescriverli da Noi, ò da Monsig. nostro Vicegerente, non alterando il giro dell'anni passati, e facendosi altrimenti, si procederà con pene rigorosissime à nostro arbitrio.

Che li Cocchieri, e Carrettieri non ardischino impedire le dette Processioni per le strade, ò per le Piazze dove passeranno, traversando con cocchi, carrozze, ò in altra maniera, sotto pena di scudi venticinque, e di tre tratti di corda da incorrersi ipso facto.

Effortiamo finalmente tutti di onorare quanto possono queste Santissime Processioni, e di ornare le mura esteriori delle case, per dove passano, con paramenti, e quadri de Santi, che possono eccitare divozione, e non mettere quadri, ò figure profane, ovvero ridicole, il che espressamente si proibisce sotto le sopradette pene, e della perdita di detti quadri, ò figure. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì 9. Giugno 1702.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggiò Segr.

IV.

EDICTUM

Pro Eremitis.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di N. Sig. Vicario Generale &c.

Per impedire molti gravi inconvenienti, ed evitare li scandali, che frequentemente succedono in questa Alma Città per causa d'alcuni Vagabondi, che si fingono, e portano l'abito de Romiti senza la necessaria licenza; La Santità di Nostro Signore inerendo all'Editto in diversi tempi emanati, particolarmente dalla san. mem. di Clemente VIII. nel 1602., e dalla san. mem. di Clemente IX. col parere della Sagra Congregazione della Visita sotto li 15. Luglio 1669. ordina, e comanda à tutti li Romiti, che ora si trovano in questa Città di Roma, suoi Borghi, e Distretto, anche ne i Romitorii, ò Case particolari vicino le Chiese, che in termine di otto giorni dopo la pubblicazione del presente Editto, ed à quelli, che verranno per l'avvenire, immediatamente dopo, che sono entrati in questa Città, debbiano deporre l'abito Eremitico, ovvero andare à stare nel Convento, ò Ospizio de Romiti di Port'Angelica, fondato à quell'effetto con autorità Apostolica, affinche non siano costretti andare all'Osterie, ò Camere locande, come dalla Costituzione della an. mem. di Sisto V. che incomincia *Cum nostra*, emanata li 29. Maggio 1587. ed ivi mostrare le Testimoniali dell'Ordinari di Luoghi, ed incarichiamo al Superiore di detto Ospizio di riconoscerle, e quelli, che non l'esibiscono, non ammetterli, anzi cacciarli, secondo ordina la medema Costituzione Apostolica, quei che l'hanno, riceverli con carità, conforme l'Istituto di detto Luogo, in cui dovranno li suddetti vivere, e pernottare per il tempo prescritto, sotto pena di carcere, ed esilio da Roma, e dallo Stato Ecclesiastico per dieci anni, ed altre pene à nostro arbitrio. Parimente ordina la Santità Sua, sotto le medesime pene illi detti Romiti, che non vadino per Roma, se non portano la fede del Rettore, ò Superiore del medesimo Ospizio, che ivi dimorano; Di più, che non possono fermarsi in Roma più di tre giorni, se non avranno in scritto da noi, ò da Monsignor nostro

Vicgerente licenza particolare, quale si concederà gratis, quando vi farà causa legitima, ed in detto tempo, che havranno le licenze non dovranno questuare, nè pernottare altrove, che in detto Ospizio, eccetto quelli, li quali faranno approvati da Noi, ò dal detto Monsignor nostro Vicegerente, ed haveranno un'altra special licenza in scritto di dimorare in qualche Romitorio, ò Casa vicino le Chiese per fare l'offizio di Custode delle medesime, ed à quelli se li prescriveranno alcune regole, secondo le quali dovranno contenersi.

In oltre inerendo alla disposizione delle Costituzioni Apostoliche, e de i replicati Decreti della Sagra congregazione de Vescovi, e Regolari, proibisce la Santità sua, che nessuno Romito sotto qualunque pretesto, colore, ò causa ardisca di portar l'abito di qualsivoglia Religione, anche con licenza del Superiore di essa, con tonica, ò mantello lungo, ò senza di esso, nè con scapolare, ò cappuccio simile à quelli de Religiosi, ma debbiano portarli in forma, che siano totalmente distinti dall'abito regolare, ò claustrale, sotto le pene dette di sopra, e per quelli, che porteranno l'abito de Padri Cappuccini, ò simile, in maniera, che possono essere reputati di tale Religione, incorreranno, oltre le sudette pene, anche la pena della Scommunica latae sententiae, imposta dalle costituzioni Apostoliche della san. mem. di Paolo III., Pio IV., Gregorio XIII., ed altri Sommi Pontefici.

Non intendiamo però di comprendere in questo Editto li Romiti, che ora sono, e per l'avvenire faranno con legitima autorità assegnati di Famiglia, e conviveranno nel detto Ospizio, ò Convento di Port'Angelica, ne meno i Terziarii, Commessi, Oblati, Offerti, Donati, ò altri simili, che stanno di Famiglia, ò convivono ne i Monasterii, ò Conventi de Regolari; Averta ciascuno di ubidire, perche contro li Trasgressori si procederà irremissibilmente alle pene sopradette, ed ancora maggiori à nostro arbitrio secondo la qualità de casi con giustizia sommaria, ed anche per inquisizione. Volendo, che il presente pubblicato, ed affisso ne luoghi soliti altringa tutti, come se à ciascuno fosse personalmente intimato Comandiamo in oltre, che il Superiore di detto Convento, ò Ospizio di Port'Angelica debbia sempre tenere affisso un esemplare del presente Editto nel Refettorio, ò altro luogo publico del detto Convento sotto pena à Nostro arbitrio. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì 6. Ottobre 1702.

G. Card. Vicario:

N. A. Cuggiò Segr.

EDICTUM.

Quo interdicatur, ne in nocte Sanctissimae Nativitatis Domini Sanctissima Eucharistia Fidelibus administretur, nec secunda, & tertia Missa celebrentur praeter horam in Missali Romano constitutam.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di N. Sig. Vicario Generale &c.

Essendosi introdotto in alcuno Chiese di Roma, che nella notte del S. Natale di Christo Signor Nostro si amministra il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia alli Fedeli, e dopo

Vetatur Eremitis delatio habitus cujuscumque Religionis.

Exceptis iis, qui in Hospitio, seu Conventu Portae Angelicae degunt, & Terziariis, aliisque aliarum Religionum Censens.

V.

Eremitae per Urbem vagari prohibentur & illis locus assignatur, quo se recipere debeant.